

Fondo di Garanzia: liquidità connesse alla guerra in Ucraina

Dal 30 agosto si può accedere al fondo di garanzia per esigenze di liquidità connesse alla guerra in Ucraina determinate dal rincaro dei prezzi o dall'incremento delle spese energetiche.

Dal 30 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile presentare le **domande di garanzia** a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework).

Il **plafond** allocato al Temporary Crisis Framework è di 500 mila euro per le imprese dell'industria e del commercio; 62 mila euro per le imprese dell'agricoltura; 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura.

Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti **ulteriori requisiti**:

- a) come da autocertificazione sottoscritta nella richiesta di agevolazione, i soggetti beneficiari finali **devono avere esigenze di liquidità** che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l'incremento delle spese energetiche);
- b) come da autocertificazione sottoscritta nella richiesta di agevolazione, i soggetti beneficiari finali **non devono** essere sottoposti alle sanzioni emanate dall'Unione europea a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione;

Le **operazioni finanziarie** devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- la **durata** dell'operazione finanziaria non è superiore a 96 mesi
- l'**importo dell'operazione finanziaria**, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del Temporary Crisis Framework, **non può essere superiore**, *alternativamente*:
 - al **15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi**, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l'importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell'agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
 - al **50% dei costi sostenuti per l'energia** (a titolo esemplificativo: le spese per l'acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla

sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l'energia sostenuti nel minor intervallo temporale;

- al **fabbisogno di liquidità** del soggetto beneficiario finale nei **successivi 12 mesi**, nel caso di **PMI**, e nei successivi **6 mesi**, nel caso di **imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499**, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Il fabbisogno di liquidità **non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto** previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;

Alle **richieste ammissibili** alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del Temporary Crisis Framework, fino al 31 dicembre 2022, **si applicheranno le seguenti condizioni**:

- Garanzie pari:
 - all'80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell'80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo non sia superiore all'80%;
 - all'80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell'80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo non sia superiore all'80%;
 - all'80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell'80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo non sia superiore all'80%;
- Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
- Innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DL Aiuti;
- gratuità dell'intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall'attuale emergenza bellica, indicati dall'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Fonte: Circolare MCC 3 agosto 2022, n. 6/2022